

Comune di Valgioie
(Città metropolitana di Torino)

Prot.

del

**DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO – CIG _____**

ART. 1 – oggetto incarico

Il Comune di Valgioie, con sede in Valgioie alla Borgata Chiapero, n.9 – CF 86003530010 P.I. 02703160016, rappresentato dal Responsabile dell'Area Finanziaria Sig. Grosso Claudio domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

CONFERISCE

Alla CON.S.A.I. srl,- iscritta all'albo degli intermediari di assicurazione – sezione broker al n° B000137250, avente sede legale Roma, Circonvallazione Lodia, 163/167 00195 Roma, P.IVA n. 08001461006 ed Uffici in:

- **Rivarolo Canavese (To), Corso Torino,1**
- Sassari viale Mancini 17
- Salerno alla Via Posidonia 55 (Direzione)

In persona del legale rappresentante sig. Giorgio MELISSARI nato a Salerno il 01/05/1977 C.F. MLSGRG77E01H703V, un incarico di Brokeraggio Assicurativo per la durata di tre anni dal 1.1.2023 al 31.12.2025 eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di tre anni.

ART. 2 - prestazioni

La consulenza ed assistenza del Broker riguarderà ogni area di rischio cui l'Ente è esposto ed in particolare:

- a) assistenza nella fase preliminare di identificazione e quantificazione dei rischi nella formulazione del programma assicurativo dell'Ente;
- b) predisposizione delle polizze che costituiranno oggetto delle gare necessarie alla realizzazione del programma assicurativo, supporto nell'implementazione ed esecuzione di procedure di gara per il collocamento di contratti assicurativi;
- c) incasso dei premi dall'Ente e trasmissione degli stessi alle rispettive compagnie assicuratrici;
- d) assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazioni, modifiche, estratti conto, scambio documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ai fini della predisposizione del bilancio, ecc.;

- e) pareri ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
- f) studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;
- g) costante “manutenzione” del programma assicurativo dell’Ente, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Ente stesso;
- h) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- i) Studi di fattibilità e loro eventuale esecuzione inerenti coperture assicurative dedicate ai dipendenti dell’Amministrazione;

L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell’Amministrazione in relazione alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 3 - organizzazione

Le attività di cui all’art. 2 che precede sono svolte in piena autonomia organizzativa dell’incaricato.

L’Ente identifica nella persona del responsabile di settore il soggetto abilitato a rappresentarlo nell’esecuzione delle diverse fasi operative che si rendessero necessarie ai fini dello svolgimento dell’incarico.

Con la stipula del presente atto, l’incaricato dichiara l’assenza di qualsiasi rapporto di collegamento e dipendenza con imprese assicuratrici.

ART. 4 - durata incarico

L’incarico di cui al presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata per tre anni.

L’incarico potrà essere disdetto da entrambe le parti, con effetto dalla prima scadenza annuale utile previa comunicazione formale da inoltrarsi 90 giorni prima mediante PEC.

L’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il presente incarico per la durata originale dello stesso qualora la normativa di riferimento vigente alla data di scadenza lo preveda.

L’incaricato si impegna a garantire la sua presenza presso le sedi ove sarà necessario essere presenti per condurre a buon fine le prestazioni di cui all’art. 2, anche su indicazione del responsabile del settore competente, previa intesa.

La Società si rende disponibile a fornire la documentazione in proprio possesso di cui l’incaricato necessita al fine dello svolgimento dell’incarico.

L'incaricato è tenuto a svolgere le prestazioni affidategli con perizia e diligenza e risponde del risultato delle proprie prestazioni.

In particolare è tenuto al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio per gli atti e per i fatti di cui verrà a conoscenza in ragione dell'incarico.

ART. 5 – compensi professionali

Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno per il Mandante alcun onere in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i relativi contratti.

La commissione riconosciuta dalle Compagnie è pari al 5% relativa all'RCA e al 12% relativa ai rami elementari sui premi oggetto del servizio.

L'importo stimato dell'affidamento è il seguente:

	PREMIO LORDO PER TRE ANNI	PROVVIGIONE
RAMO RCA	Euro 7.500,00	Euro 375,00
RAMI ELEMENTARI	Euro 4.770,00	Euro 572,40

Qualora la stazione appaltante ritenga opportuno il rinnovo del servizio per un ulteriore periodo di tre anni l'ammontare complessivo risulta essere il seguente:

	PREMIO LORDO PER SEI ANNI	PROVVIGIONE
RAMO RCA	Euro 15.000,00	Euro 750,00
RAMI ELEMENTARI	Euro 9.540,00	Euro 1.144,00

ART. 6 - incompatibilità

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere adempiute dal Broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c. e senza alcun conflitto di interesse.

L'incaricato dà atto che non sussiste incompatibilità all'acquisizione di incarichi presso enti pubblici e l'insussistenza di conflitti di interesse con la propria attività e con gli incarichi svolti in contemporanea dell'incarico stesso.

ART. 7 - responsabilità

L'incaricato risponde in proprio e risarcirà eventuali danni arrecati per sua colpa e/o negligenza a termini del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'incaricato risponde dei danni diretti e indiretti derivanti dall'omessa o ritardata comunicazione o trasmissione di atti o documenti che l'amministrazione effettua alla compagnia per tramite del broker.

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi per responsabilità civile per negligenze od errori professionali con polizza assicurativa destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, secondo le prescrizioni dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.209/2005 e si impegna a tenere in essere detta polizza, od altra equivalente, per tutta la durata del contratto.

ART. 8 - foro

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente disciplinare si intende riconosciuta la competenza del foro ove ha sede la Società CON.S.A.I. srl.

ART. 9 – spese ed oneri

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto incaricato.

ART. 10 - registrazione

Del presente atto, ai sensi dell'art. 10, parte II^a della Tariffa allegata al D.P.R. n 131/86, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

ART. 11 – trattamento dei dati personali e norme di chiusura

L'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, informa il Broker che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi quelli dell'Amministrazione.

È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'Amministrazione. In particolare, il Broker ha l'obbligo: di mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale, di cui sia venuto a conoscenza e/o sia venuto in possesso nel corso del rapporto negoziale; di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale; di non trattenere alcuna banca dati e/o informazione e/o metadato sotto qualsiasi formato e/o supporto informatico e/o digitale.

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile

nella località. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Firmato digitalmente:

CON.S.A.I. srl

Rappresentante Legale

(Giorgio Melissari)

Comune di Valgioie

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Claudio Grosso